

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		
AZIENDA SANITARIA LOCALE SASSARI		
		AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI PER L'ESECUZIONE DI RISCONTRI AUTOPTICI PRESSO L'UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA LEGALE DELLA ASL N. 1 DI SASSARI.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con A.O.U., con sede legale in Sassari, Via M. Coppino, 26, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alesssandro Carlo Cattani, nato a Sassari (SS) il 26/07/1959, CTTL5N59L26I452O, domiciliato per la carica presso la medesima;

e

L'Azienda Sanitaria Locale di Sassari, di seguito indicata con A.S.L., con sede legale in Sassari, Via Monte Grappa, 82, C.F. 92005870909, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Marcello Giannico, nato a Cagliari (Ca) il 13/09/1971, C.F. GNNMCL71P13B354X, domiciliato per la carica presso la medesima;

premesse :

- che attualmente l'A.O.U. di Sassari non ha a disposizione una sala settoria per l'esecuzione dei riscontri autoptici dei pazienti ospedalizzati deceduti presso le proprie strutture e quelle convenzionate;
- che, nel prossimo futuro, l'AOU di Sassari intende svolgere in modo autonomo dette attività e, a tal fine, sta predisponendo appositi locali specificamente adibiti alle attività autoptiche;
- che, per garantire la continuità del servizio, nelle more della realizzazione della nuova sala settoria presso le strutture dell'A.O.U., si rende necessaria la prosecuzione della presente Convenzione con l'U.O. di Medicina Legale dell'A.S.L. di Sassari, sita in Via Rizzeddu, relativamente all'utilizzo dei locali all'uopo ivi attrezzati;
- che la logica sottesa alla definizione del suindicato rapporto di collaborazione è ispirata all'intendimento rappresentato dall'A.O.U. di porre in essere una soluzione temporanea atta a consentire il raggiungimento della piena autonomia nella gestione di tale attività da parte della medesima.



TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione l'A.S.L. si impegna a concedere all'A.O.U., al fine dell'effettuazione dei riscontri autoptici necessari per i pazienti assistiti nelle proprie strutture, la sala settoria dell'U.O. di Medicina Legale .

Articolo 2

Modalità

Il personale medico anatomo – patologo incaricato dall'A.O.U. di Sassari è autorizzato dall'A.S.L. ad operare presso la sala settoria dell' U.O. di Medicina Legale per l'effettuazione dei riscontri autoptici, utilizzando le dotazioni tecniche ivi presenti necessarie all'espletamento degli stessi ed usufruendo degli spazi fisici del Servizio indispensabili per l'espletamento dell'attività lavorativa (ad esempio, spogliatoi, servizi igienici con doccia e lavandino, percorsi puliti e sporchi). Peraltro, l'A.S.L. si impegna a garantire il supporto tecnico nell'esecuzione dei riscontri diagnostici.

Il dipendente in servizio presso la Medicina Legale che si occuperà di garantire tale supporto è identificato nella persona del Sig. Gianni Fenu che svolgerà l'attività al di fuori del debito orario e secondo direttive aziendali.

Nel caso di assenza del Sig. Fenu l'AOU fornirà il proprio personale di supporto che garantirà tutte le attività svolte dal Sig. Gianni Fenu (es. assistenza tecnica, pulizie, ecc.).

In presenza di una richiesta di riscontro autoptico, la Direzione Sanitaria dell'A.O.U. si farà carico della richiesta di disponibilità della sala e del tecnico, compatibilmente con gli impegni istituzionali propri della U.O. di Medicina Legale, e delle modalità di trasporto della salma dal reparto/camera mortuaria alla sala anatomica sita in Via Rizzeddu, per poi comunicare all'Unità Operativa di Medicina Legale data e ora presuntive per l'esecuzione del riscontro.

Articolo 3


Compensi e modalità di pagamento

L'A.O.U. si impegna a corrispondere all' A.S.L. per ogni singolo riscontro autoptico effettuato a titolo di rimborso forfettario per utilizzo locali, struttura e personale la somma di Euro 250,00, (duecentocinquanta/00 euro) oltre IVA di legge.

Al personale destinato al riscontro diagnostico (il tecnico identificato nel Sig. Fenu o il personale di supporto reclutato dall'AOU solo esclusivamente in caso di indisponibilità del personale dell'ASL) verrà corrisposta la somma massima di euro 100,00 comprensivo degli oneri di legge, per ogni singolo riscontro autoptico a titolo di compenso per attività aggiuntiva. Tale compenso sarà commisurato alle ore effettive di lavoro e alla categoria di appartenenza del soggetto che presta la propria prestazione in regime di attività aggiuntiva.

Le fatture saranno emesse mensilmente dal Servizio Bilancio dell'ASL entro 10 giorni dal ricevimento del report mensili dell'attività effettuata presso la sala settoria.

L'A.O.U. si impegna ad effettuare la liquidazione e il pagamento delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario sul c/c 306274 di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia.



Articolo 4

Durata

La presente convenzione decorre dal 01 Maggio 2014 al 30 Aprile 2015. Il rinnovo tacito non è consentito.

La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuale nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto tra le parti.

Articolo 5

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 gg. notificato mediante raccomandata A/R.

Nel caso di recesso da parte della A.O.U., la A.S.L. ha diritto a conseguire il rimborso di tutti i costi del materiale consumabile per l'esecuzione degli esami in oggetto effettivamente utilizzato sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Articolo 6

Le parti sono autorizzate, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., con il presente atto, al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

Articolo 7


Registrazione

Il presente atto, composto da tre pagine, viene redatto in duplice originale e verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Sassari, li _____

Il Direttore Generale dell'A.S.L. di Sassari
(Dott. Marcello Giannico)



Il Direttore Generale dell'A.O.U. di Sassari
(Dott. Alessandro Carlo Cattani)

